



PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
tra
L'UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE
PERSONE SCOMPARSE
e la
GUARDIA DI FINANZA

L'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse,
rappresentato dal Prefetto Maria Luisa Pellizzari,

e

il Corpo della Guardia di finanza, rappresentato dal Capo di Stato Maggiore - Generale
di Corpo d'Armata Leandro Cuzzocrea,

(di seguito congiuntamente denominati "Parti")

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante
*"Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a
norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"*;

VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante *"Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"* e, in particolare,
l'articolo 16, terzo comma, ai sensi del quale le Forze di polizia
possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico
soccorso;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il decreto del Ministro delle finanze in data 20 aprile 1993, recante
*"Individuazione delle unità del soccorso alpino della Guardia di
finanza cui demandare le attività di soccorso ed intervento
operativo da svolgere in zone di media e alta montagna"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34,
recante *"Regolamento recante norme per la determinazione della
struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi
dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre
2005, n. 292, recante *"Regolamento di amministrazione del Corpo
della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68"* nonché la
determinazione 24 gennaio 2006, n. 9000 del Comandante
Generale della Guardia di finanza, attuativa del citato
Regolamento di amministrazione;

- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;
- VISTI gli articoli 545 e 2133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell'ordinamento militare*”;
- VISTA la legge 14 novembre 2012, n. 203, recante “*Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse*”;
- VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- VISTO l'articolo 10 del decreto legislativo in data 19 agosto 2016, n. 177, recante “*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche*”, che assegna alla Guardia di finanza le funzioni in materia di soccorso in montagna in precedenza svolte dal disciolto Corpo forestale dello Stato;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, concernente “*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*” e, in particolare, gli articoli 6, 13, 15 e 23;
- VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”;
- CONSIDERATO che il decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2021 attribuisce al Commissario, tra l'altro, il compito di assicurare il necessario coordinamento operativo tra le Amministrazioni dello Stato, interessate a vario titolo al fenomeno delle persone scomparse;

- VISTO il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse e il Comando Generale della Guardia di finanza, sottoscritto in data 16 marzo 2021 e l'*addendum* al testo convenzionale siglato in data 24 maggio 2022;
- CONSIDERATA l'opportunità di avvalersi delle risorse professionali, strumentali e tecnologiche di cui dispone il Corpo della Guardia di finanza allo scopo sia di condurre in modo efficace attività di ricerca aerea ovvero sul territorio, sia di effettuare in modo efficiente il trasferimento sull'intero territorio nazionale di unità di personale ovvero di unità cinofile e strumenti tecnologici necessari per perseguire i fini istituzionali demandati alla struttura commissariale;
- TENUTO CONTO della distribuzione sul territorio dei Reparti aerei e di quelli del Soccorso Alpino della Guardia di finanza (S.A.G.F.), il cui personale è appositamente formato per intervenire, tra l'altro, anche con impiego di sistemi di geo-localizzazione dei telefoni cellulari tramite apparati del tipo "IMSI/IMEI *Catcher*" sia in volo sia a terra, nonché con ulteriori strumentazioni tecnologiche per operazioni di ricerca in aeree impervie e in tempo di notte;
- TENUTO CONTO dell'obiettivo di condividere sul territorio, su richiesta dei Prefetti, procedure di coordinamento del Soccorso Alpino della Guardia di finanza (S.A.G.F.) e degli aeromobili ad ala fissa, rotante e sistemi a pilotaggio remoto del Corpo, per l'attività di ricerca di persone scomparse in zone montuose, non antropizzate, o impervie;
- TENUTO CONTO della circolare del 29 ottobre 2020 e integrazione del 6 novembre 2020 del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, concernenti le linee guida per la redazione dei piani provinciali riguardanti la ricerca delle persone scomparse;
- CONSIDERATO che le parti intendono rinnovare, con modificazioni, il rapporto di collaborazione entro i termini e secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 1, lettera a. e b. del citato protocollo,

fatte salve le intese, le convenzioni e gli accordi che le Parti hanno sottoscritto con altre Amministrazioni dello Stato, altri organismi di soccorso o enti di protezione civile,

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto dell'intesa)

1. La Guardia di finanza si impegna a impiegare, su richiesta dei Prefetti, dei Commissari del Governo per le Province autonome di Trento e Bolzano e del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, in aderenza alle linee guida emanate dall'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse e alle funzioni normativamente previste in capo agli organismi coinvolti:

a. per le attività di ricerca delle persone scomparse sul territorio nazionale in zone montuose, non antropizzate, o impervie avuto riguardo allo specifico contesto operativo territoriale:

(1) militari in forza alle Stazioni del Soccorso alpino (S.A.G.F.);

(2) unità cinofile specializzate nella ricerca in superficie, in valanga, in macerie e cadaverica (scheda descrittiva in **allegato 1**);

(3) mezzi aerei in dotazione ai Reparti di volo del Corpo;

(4) apparati per il monitoraggio e la geo-localizzazione dei cellulari del tipo "IMSI - IMEI Catcher", nonché dispositivi ed altre tecnologie di supporto alla localizzazione delle persone, installati anche a bordo dei mezzi di cui al numero (3).

La composizione e la dislocazione delle dotazioni di cui ai numeri (1) e (2) costituiranno oggetto di periodiche comunicazioni all'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse;

b. per il trasporto in ambito nazionale del personale del Corpo o di operatori civili del soccorso, in occasione degli interventi di cui alla lettera a., mediante l'impiego di velivoli ed elicotteri in forza ai Reparti di volo.

La disponibilità dei mezzi aerei, del personale specializzato e delle dotazioni è subordinata all'assenza di contestuali e improcrastinabili impieghi in altre attività di servizio.

2. L'Ufficio del Commissario straordinario del Governo rende disponibili alle Autorità di cui al comma 1. le citate comunicazioni concernenti gli assetti della Guardia di finanza.

Articolo 2 (Modalità di allertamento)

1. La Prefettura competente in base al luogo in cui si è verificata la scomparsa può richiedere al locale Comando Provinciale della Guardia di finanza l'intervento della componente S.A.G.F. e dei mezzi aerei del Corpo, nei contesti di cui all'articolo 1, comma 1., lettera a., secondo le modalità stabilite nel piano provinciale per le persone scomparse che terrà conto, sullo specifico territorio, della presenza e dislocazione dei Reparti specialistici del Corpo.

2. In caso di indisponibilità di personale o mezzi aerei in sede regionale, il Comando Provinciale della Guardia di finanza interesserà il Comando Generale - Centrale Operativa per l'impiego di militari specializzati o assetti aerei da trarre da altri ambiti territoriali. Le aliquote di personale e i mezzi in tal modo attivati verranno posti sotto il coordinamento del Comandante Provinciale coinvolto nelle attività di ricerca.

3. La Centrale Operativa del Comando Generale, in relazione:

a. al contesto geografico e alle condizioni ambientali nell'ambito delle quali è richiesto il contributo del Corpo;

- b. allo stato di efficienza e disponibilità degli assetti aerei, delle dotazioni tecnologiche imbarcate e dei militari specializzati costituenti gli equipaggi di volo,

unitamente al Reparto di volo interessato, valuterà tempestivamente la fattibilità dell'intervento emanando, in caso di esito positivo, le relative disposizioni attuative nei confronti dei Comandi dai quali dipendono i mezzi e il personale da impiegare.

4. Resta ferma la possibilità per l'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse di veicolare alla Guardia di finanza richieste d'urgenza connesse alle citate attività, contattando il Comando Generale - Centrale Operativa, il quale successivamente assicurerà il raccordo con le sale operative dei Comandi Provinciali e i Reparti del Corpo coinvolti nelle operazioni.

Articolo 3

(Modalità di utilizzo dell'aeromobile per esigenze di trasporto)

1. Durante le fasi propedeutiche e attuative del volo, il personale trasportato è posto alle dipendenze funzionali del capo equipaggio della Guardia di finanza.
2. Le missioni di volo dei mezzi della Guardia di finanza sono disposte secondo le procedure e le disposizioni vigenti nell'ambito del Corpo, mentre l'accesso a bordo di persone estranee all'equipaggio è autorizzato dal Comandante di III Livello da cui dipendono i mezzi designati.

Articolo 4

(Forme di tutela e risarcimento del danno)

1. In caso di danni arrecati a persone o a cose nell'espletamento delle attività previste dal presente protocollo, ciascuna Amministrazione risponde sulla base delle responsabilità accertate in capo al proprio personale trasportato, designato dall'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse ovvero dalle Autorità prefettizie.
2. Le Parti contraenti convengono che in favore del personale di cui al comma 1 si applichino le norme previdenziali e assicurative previste dai rispettivi ordinamenti. I danni derivanti dagli infortuni di volo delle persone aviotrasportate sono coperti da polizza assicurativa stipulata dalla Guardia di finanza.
3. È fatto salvo, in ogni caso, l'esercizio delle azioni di rivalsa nei riguardi delle persone o operatori coinvolti (anche se appartenente alla controparte) nel caso emergano a carico delle stesse profili di responsabilità per dolo o colpa grave.

Articolo 5

(Ulteriori ambiti di collaborazione)

1. Le Parti concordano di integrare il protocollo d'intesa vigente estendendo la collaborazione in essere alle seguenti aree:

- a. organizzazione di seminari, conferenze, *workshop*, tavole rotonde, promossi allo scopo di migliorare la circolarità informativa sulle tematiche di comune interesse;
 - b. realizzazione di progetti formativi comuni volti a qualificare ulteriormente la professionalità del personale nello specifico settore operativo, con la possibilità di svolgere a livello locale esercitazioni con le Autorità o Enti preposti all'attività di ricerca e soccorso, secondo le modalità e intese all'uopo definite.
2. Le Parti si impegnano a segnalare reciprocamente le iniziative di cui al precedente punto, favorendo la partecipazione di qualificati rappresentanti per lo scambio di *best practice* e la condivisione di elementi di aggiornamento, derivanti dalle risultanze dell'esperienza operativa maturata.

Articolo 6

Trattamento dei dati personali

1. Con riguardo al trattamento dei dati personali in attuazione del presente accordo, le Parti si impegnano ad osservare i principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché le disposizioni del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. del Decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51 e del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15.
2. Le Parti s'impegnano a porre in essere idonee garanzie e adeguate misure tecnico-organizzative per garantire la protezione dei dati personali, anche in relazione ai correlati profili di sicurezza, in termini di disponibilità, integrità e riservatezza.

Articolo 7

(Invarianza finanziaria)

1. Dal presente accordo di collaborazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Parti provvederanno alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8

(Responsabili dell'intesa)

1. Le Parti si riservano di nominare, con separato atto, i responsabili del buon andamento e della valutazione complessiva dei rapporti scaturenti della presente intesa.

Articolo 9

(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'intesa)

1. Il presente protocollo:

- a. ha durata quadriennale a decorrere dalla data della sottoscrizione, tacitamente rinnovabile per analogo periodo, salvo la facoltà delle Parti di recesso con preavviso di 3 mesi da comunicarsi mediante raccomandata A/R o PEC, con conseguente facoltà di revisione degli accordi raggiunti a livello locale;
 - b. può essere integrato o modificato, di comune accordo, anche prima della scadenza.
2. Le Parti possono riservarsi la facoltà di sospendere temporaneamente ovvero di recedere unilateralmente, in qualunque momento, con preavviso scritto alla controparte:
- a. per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o causa di forza maggiore;
 - b. quando la prosecuzione dell'intesa condizioni l'ordinario assolvimento dei compiti d'istituto.

Articolo 10 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni, relative al presente protocollo d'intesa, dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse
uffcomm.personescomparse@pec.interno.it
Via Cavour, 6 - 00185 Roma
- Comando Generale della Guardia di finanza
III Reparto Operazioni
rm0010345p@pec.gdf.it
Viale XXI Aprile n. 51 - 00162 Roma

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato digitalmente

Il Commissario straordinario del
Governo per le persone scomparse

Prefetto Maria Luisa Pellizzari

Firmato digitalmente

Per il Corpo della Guardia di finanza
Il Capo di Stato Maggiore

Gen. C.A. Leandro Cuzzocrea